

Ordinanza
concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina
e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore
allo 0,001 per cento
(OBDZ)

del 15 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 35b^{bis} capoversi 4 a 6 della legge federale del 7 ottobre 1983¹
sulla protezione dell'ambiente,

ordina:

Art. 1 Principio

¹ Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero benzina o olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d'incentivazione. Ai sensi della presente ordinanza, con il termine «benzina» si intende la benzina per motori.

² Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 1996² sull'imposizione degli oli minerali (LIOM) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell'imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel.

³ La benzina o l'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) possono essere mescolati con altre qualità di carburanti soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOM) oppure dopo che è stata pagata la tassa d'incentivazione.

Art. 2 Esecuzione

¹ L'Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L'Amministrazione federale delle dogane riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l'onere derivante dall'esecuzione dell'ordinanza.

² L'Ufficio federale dell'ambiente³ (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l'effetto della tassa sulla qualità dell'ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati.

RU 2003 4065

¹ RS 814.01

² RS 641.61

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 2004 4937).

Art. 3 Aliquota della tassa

L'aliquota della tassa per la benzina e l'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa), ammonta a 3 centesimi per ogni litro alla temperatura di 15 °C.

Art. 4 Metodo di misurazione

¹ Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale.

² Il tenore di zolfo viene rilevato applicando uno dei seguenti metodi di analisi:

- a. PrEN ISO/DIS 20846:2002⁴;
- b. PrEN ISO/DIS 20884:2002⁵.

³ I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contemplati nell'articolo 9 della norma ISO 4259:1992⁶.

Art. 5⁷ Distribuzione del prodotto della tassa

¹ Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall'ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

² Per assicuratori si intendono:

- a. gli assicuratori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 1994⁸ sull'assicurazione malattie (LAMal);
- b. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992⁹ sull'assicurazione militare (LAM).

³ Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione.

⁴ Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell'anno di distribuzione:

- a. sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

⁴ *Fonte:* Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁵ *Fonte:* Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁶ *Fonte:* Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 3 all'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

⁸ RS 832.10

⁹ RS 833.1

⁵ Gli assicuratori comunicano all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.

⁶ Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell'anno di distribuzione.

⁷ Per l'onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.

Art. 6 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d'incentivazione

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

² La tassa d'incentivazione viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2004.

